

## ACCESSO CIVICO – INFORMAZIONI

---

Ai sensi del D.L. 14/03/2013, n. 33 art. 5 chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati per i quali previsto l'obbligo di pubblicazione dalla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.L. 14/3/2013 N. 33.

Per presentare l'istanza utilizzare l'apposito modulo e inviarlo all'Ufficio segreteria dell'Ente:

- In allegato, via mail, all'indirizzo [info@comune.colleretcastelnuovo.to.it](mailto:info@comune.colleretcastelnuovo.to.it) (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico", allegando scansione documento d'identità valido o da un indirizzo pec all'indirizzo: [colleretto.castelnuovo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:colleretto.castelnuovo@cert.ruparpiemonte.it)
- Di persona, presentando all'ufficio segreteria del Comune il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido.

Titolare del potere sostitutivo (di cui all'art. 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241), attivabile nei casi di ritardo:

SEGRETARIO COMUNALE